

COMUNE DI CERVENO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FIERE

ai sensi della legge L.R. 6/2016, art. 18 ter, comma 1, ed art. 16, comma 2, lett. f)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 08/11/2016

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetti organizzatori

Art. 4 Attività non consentite – Zone sottoposte a tutela

Art. 5 Durata e modalità di svolgimento delle manifestazioni

Art. 6 Elenco Annuale delle sagre e delle fiere

Art. 7 Modifiche dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere

Art. 8 Attività di somministrazione

Art. 9 Prescrizioni di sicurezza

Art. 10 Disposizioni fiscali e contributive

Art. 11 Responsabilità

Art. 12 Sanzioni

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 14 Vigilanza

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

VISTA la DCR 3 marzo 2015, n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere) con la quale il Consiglio impegna la Giunta a proporre modifiche normative finalizzate a definire indirizzi generali in materia di manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, nonché a prevedere l'obbligo per i comuni di dotarsi di uno specifico regolamento che definisca, tra l'altro, una programmazione e una calendarizzazione degli eventi;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"), che introduce, nella citata l.r. 6/2010, gli articoli 18 bis (Calendario regionale delle sagre e delle fiere) e 18 ter (Sagre);

DATO ATTO che l'art. 18 ter sopra richiamato prevede che i comuni predispongano un regolamento delle sagre, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale;

VISTO il confronto con le Associazioni di categoria interessate;

PRESO ATTO che il comma 3 dell'articolo 18 bis della l.r. 6/2010 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca le procedure per l'eventuale integrazione, nel calendario delle sagre e delle fiere, di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale;

VISTO l'allegato A "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5318, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di regolamentare i fenomeni recentemente normati a livello regionale

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private in disponibilità del Comune. Disciplina, altresì, le fiere soltanto per quanto attiene al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art.2

Definizioni

1. A norma dell'art. 16, comma 2, della Legge regionale n. 6/2010, ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- fiera: la manifestazione avente luogo in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, giusta convenzione o altro atto idoneo, caratterizzata dalla presenza in giorni stabiliti di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche ed indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che preveda la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva e che sia indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane (di seguito "Organizzatori") sono:
- a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco;
 - b) l'Amministrazione Comunale;
 - c) i partiti politici;
 - d) gli organismi religiosi;
 - e) le associazioni sindacali;
 - f) gli operatori economici privati.

Art. 4

Attività non consentite – Zone sottoposte a tutela

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. In ogni caso, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e/o alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale sono periodicamente individuate le aree del territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico, non è ammesso lo svolgimento delle sagre.

Art. 5

Durata e modalità di svolgimento delle manifestazioni

1. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n°2 manifestazioni annuali ad eccezione degli enti istituzionali :
 - La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 8 giorni frazionabili al massimo nell'arco di due settimane successive.
 - Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 4 settimane
2. L'organizzazione della sagra è interamente a carico degli Organizzatori, così come la pulizia dell'area, restando a carico dell'amministrazione, su richiesta dell'organizzatore, la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Secondo quanto disposto dalle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5318, punto IV.5, l'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori; i servizi igienici di cui alla presente lettera potranno anche appartenere a strutture pubbliche o private contigue che le mettono a disposizione previo accordo;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
4. La predisposizione delle suindicate dotazioni è a carico degli Organizzatori.
5. La Giunta Comunale, considerata la particolare rilevanza culturale e/o sociale dell'evento, nel rispetto dei criteri di cui ai vigenti regolamenti comunali, in particolare di quello relativo alla concessione di contributi e vantaggi economici, può stabilire criteri in base ai quali coprire i costi derivanti dall'adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente in favore di organizzazioni no-profit.
6. Al fine di fruire della copertura di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano, almeno 30 giorni prima la data prevista dell'evento, apposita istanza sulla quale provvede il competente ufficio.

Art. 6

Elenco annuale delle sagre e delle fiere

1. Gli Organizzatori di sagre o fiere sul territorio comunale, ad eccezione dell'Amministrazione Comunale di Cerveno, dovranno presentare apposita istanza alla Giunta Comunale entro il 25 novembre di ogni anno, indicando le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di poter essere iscritte nell'elenco annuale secondo le modalità di cui al comma quarto. L'istanza è sottoscritta da tutti gli Organizzatori coinvolti nell'iniziativa.

2. Nell'istanza di cui al comma primo sono indicati, a pena di inammissibilità:

- a) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento dell'iniziativa;
- b) dati anagrafici degli Organizzatori dell'iniziativa, nonché sede legale, codice fiscale o partita iva (se presenti);
- c) il nominativo e i relativi contatti del Responsabile Unico dell'Evento, ossia del soggetto che viene designato dagli Organizzatori dell'iniziativa quale interlocutore unico dell'Amministrazione relativamente all'evento oggetto di istanza;
- d) eventuale sito web dell'evento;
- e) elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici e dell'attività svolta;
- f) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché di quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- g) indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) programma generale dell'iniziativa;
- i) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici ed enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
- j) dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal presente Regolamento all'art. 9 e delle prescrizioni di sicurezza comunque previste dalla legge ed applicabili al caso di specie;
- k) dichiarazione attestante il rispetto delle norme fiscali, contributive ed in materia di lavoro.;
- l) tutti gli altri elementi eventualmente indicati dall'Ufficio Competente, in relazione alla natura, all'oggetto, alle caratteristiche ed alla finalità dell'evento, in conformità alla normativa eventualmente applicabile al caso di specie.

3. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia o atti equivalenti, le relative istanze vanno presentati nei limiti previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

4. Decorso il termine di cui al comma primo e, comunque entro il 30 novembre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta Comunale è redatto l'elenco annuale delle sagre e delle fiere, che comprende anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. Entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco annuale è comunicato alla Regione Lombardia per il tramite della piattaforma web dalla stessa predisposta.

5. All'interno dell'elenco annuale di cui al comma precedente la Giunta Comunale può individuare, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, gli eventi in occasione dei quali è possibile concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra; può, in quella sede, altresì, prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio

comunale.

6. Qualora dalle istanze presentate si determini la possibilità di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, le istanze vengono accolte attenendosi, come disposto dalle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5318, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

7. Gli eventi non inseriti nell'elenco annuale di cui al comma quarto non potranno aver luogo.

8. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con gli atti di pianificazione regionali e comunali.

Art. 7

Modifiche dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere

1. Secondo quanto previsto dalle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5318, punto III, gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare apposita istanza motivata alla Giunta Comunale inoltrata almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa; tale termine può esser derogato in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi meteorologici non prevedibili. Ricevuta l'istanza ed espletate le necessarie verifiche, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 19 Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, laddove costituita o, in alternativa, sentite le Associazioni di cui al comma 1 della medesima Legge, delibera sull'ammissibilità o meno della stessa.

Art. 8

Attività di somministrazione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da presentarsi all'Ufficio Competente. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. articolo 65 della legge regionale n. 6/2010 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie applicabili.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 72 della legge regionale n. 6/2010, l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:

- a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
- b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

Art. 9 Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei.
2. Le manifestazioni che, eventualmente, interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.
3. Gli Organizzatori della sagra dovranno comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
 - a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, etc., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;
 - b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzati a norma di legge ;
 - c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione ;
 - d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra;
 - e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, etc., dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

Art 10

Disposizioni fiscali e contributive

1. Gli Organizzatori delle sagre avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, Irap, imposta sugli intrattenimenti e di altre imposte nonché delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Art. 11 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i soggetti Organizzatori di sagre e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente Regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 12 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e per la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art.13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 14 Vigilanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento.